



**COMUNE DI ALPIGNANO**

Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE  
MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO**

**APPROVAZIONE**

ADOTTATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 84 IN DATA 21/04/2009

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 28 IN DATA 24.4.2009

ENTRATO IN VIGORE IN DATA 07.07.2009



## I N D I C E

### TITOLO I: NORME GENERALI

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Soggetti esonerati
- Art.3 - Soggetti interessati
- Art.4 - Deroghe per particolare urgenza
- Art.5 - Responsabilità
- Art.6 - Competenze per le autorizzazioni (art. 26 D.L. n. 285 del 1992)
- Art.7 - Presentazione della "Domanda Manomissione Suolo Pubblico"
- Art.8 - Importi del deposito cauzionale.
- Art.9 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art.10 - Formalità per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.11 - Modalità di versamento del deposito cauzionale e sua durata.
- Art.12 - Inizio dei lavori
- Art.13 - Responsabilità del richiedente
- Art.14 - Restituzione del deposito cauzionale
- Art.15 - Sanzioni
- Art.16 - Deroghe ed urgenze
- Art.17 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione
- Art.18 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico

### TITOLO II: RAPPORTI CON AZIENDE CONCESSIONARIE

- Art.19 - Compiti delle Aziende
- Art.20 - Programmazione degli interventi aziendali
- Art.21 - Autorizzazione alla manomissione
- Art.22 - Autorizzazione alla manomissione per interventi non programmabili
- Art.23 - Ripristini stradali
- Art.24 - Servizi pubblici in rete gestiti da Aziende Pubbliche e/o Private
- Art.25 - Violazione delle norme tecniche

### TITOLO III: NORME TECNICHE

- Art.26 - Disposizioni generali
- Art.27 - Disposizioni per ripristini
- Art.28 - Disposizioni per ripristini di pavimentazione in pietra
- Art.29 - Ripristino segnaletica orizzontale



Art.30 - Disposizioni generali per ripristini su aree a verde

Art.31 - Norme tecniche per il ripristino su aree a verde

Art.32 - Valutazione dei danni al patrimonio arboreo

#### **TITOLO IV: NORME TRANSITORIE**

Art.33 - Abrogazione di norme preesistenti

Art.34 - Rinvio dinamico

Art.35 - Entrata in vigore

#### **ELENCO ALLEGATI.**

Allegato A: "Domanda di autorizzazione per la manomissione suolo pubblico"

Allegato B: "Domanda di autorizzazione, in sanatoria, per la manomissione suolo pubblico"

Allegato C: "Interventi di manomissione sul suolo pubblico - comunicazione inizio lavori"

Allegato D: "Interventi di manomissione sul suolo pubblico - comunicazione fine lavori"

#### **ELABORATI TECNICI.**

- Modalità di ripristino della pavimentazione stradale



## TITOLO I: NORME GENERALI

### **Art.1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le manomissioni che riguardano il demanio e il patrimonio del Comune di Alpignano destinato a strade, a verde e ad uso pubblico.
2. In base al Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", il Comune di Alpignano, in qualità di proprietario delle aree suddette, rilascia regolare autorizzazione per tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da parte di società/Enti erogatori di pubblici servizi o Privati sui sedimi delle sedi stradali, marciapiedi e piazze comunali e aree pubbliche in generale.

### **Art.2 - Soggetti esonerati**

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi effettuati da Ditte direttamente incaricate da questo Comune, o da Società di servizi che agiscono in concessione di questo Comune. In questo caso sarà l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici a dare comunicazione dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori all'Ufficio Polizia Municipale.

### **Art.3 - Soggetti interessati**

1. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che debba manomettere il suolo pubblico per l'esecuzione di lavori, deve presentare domanda al Sindaco in carta bollata, utilizzando gli appositi moduli
2. La domanda deve essere completata, a cura dei soggetti interessati, con adeguata planimetria opportunamente quotata che indichi il tracciamento dello scavo e, per la posa di nuovi impianti o riparazione degli esistenti, dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzi di sondaggi per verificare le eventuali interferenze con altri sottoservizi presenti.
3. Nel caso in cui la domanda di manomissione venga inoltrata per realizzare un nuovo scarico in fognatura o ripristinare la funzionalità di uno scarico esistente, l'istanza dovrà essere preceduta dalla richiesta di autorizzazione all'allacciamento presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.

### **Art.4 - Deroghe per particolare urgenza**

In caso di guasti che necessitano un intervento di riparazione urgente (fughe gas, acqua etc.) sarà consentito che la richiesta sopra descritta, che resta in ogni caso obbligatoria, venga presentata il giorno stesso dell'intervento all'Ufficio Tecnico che rilascerà un'autorizzazione provvisoria.



Si dovrà poi provvedere alla formalizzazione della domanda il primo giorno lavorativo successivo.

#### **Art.5 - Responsabilità**

**L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o a persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.**

E' sottinteso che l'autorizzazione rilasciata deve essere attuata osservando scrupolosamente le prescrizioni delle Leggi vigenti in materia di salvaguardia della pubblica incolumità e del pubblico transito, adottando tutte quelle segnalazioni e previdenze sia nelle ore diurne che nelle ore notturne atte ad impedire possibili cause di incidenti in corrispondenza o in dipendenza dei lavori, nonché incidenti sul lavoro. Pertanto dovranno essere adottati anche tutti gli accorgimenti e gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, restando a carico del richiedente ogni responsabilità a riguardo, così pure la posa della segnaletica temporanea.

La responsabilità sui lavori eseguiti perdurerà per **1 anno dalla data di fine dei lavori** e comunque fino all'accertamento in contraddittorio solo se quest'ultimo avrà esito positivo. **Durante tale periodo sarà vigente l'obbligo di intervenire, qualora se ne presentasse la necessità, per ripristinare le aree manomesse.**

#### **Art.6 - Competenze per le autorizzazioni (art. 26 D.L. n. 285 del 1992)**

Le autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate all'ente proprietario della strada o da altro ente da quest'ultimo delegato della strada in conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se trattasi di ente locale.

Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e per le strade in concessione si provvede in conformità alle relative convenzioni.

L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee ferroviarie, di speciali tubazioni o altre condotte comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo attraversamento di strade o relative pertinenze con uno qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni tecniche, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentiti il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e l'ente proprietario della strade.

#### **Art.7 - Presentazione della "Domanda Manomissione Suolo Pubblico"**

Per ottenere l'autorizzazione gli interessati aventi titolo devono presentare una domanda in marca da bollo (vedi allegato A) al Sindaco del Comune di Alpignano.

Ogni singola domanda di manomissione suolo pubblico comprende la domanda di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.



L'autorizzazione viene così rilasciata dal responsabile del settore previa costituzione di una polizza fideiussoria.

La domanda completa deve essere corredata dai seguenti documenti:

- dati del richiedente;
- dati dell'impresa che realizzerà l'intervento;
- ubicazione dell'intervento;
- descrizione dell'intervento specificando di quale tipo di sottoservizi trattasi (Italgas, Acquedotto, Fognatura, Telecom, Enel o altro), nonché le dimensioni dello scavo;
- l'area massima d'ingombro dei mezzi che si intende utilizzare durante il lavoro
- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario
- eventuale rilascio fotografico della zona interessata dalla manomissione
- 
- **allegati:**
  1. estratto di mappa in scala 1:1000/2000;
  2. planimetria in scala 1:100/200;
  3. sezione completa della strada con il posizionamento dei sottoservizi in scala 1:50/100
  4. descrizione del ripristino;
  5. consegna della polizza fideiussoria ;

Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.

Ogni modifica dei dati riportati nella domanda deve essere preventivamente autorizzata, soprattutto per variazioni riguardanti i tracciamenti di posa dei sottoservizi.

La parte di autorizzazione che compete all'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche è soggetta al pagamento della relativa tassa nella misura e modi e termini previsti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa stessa.

#### **Art.8 - Importi del deposito cauzionale -**

Il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico è subordinata alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino della sede stradale che viene manomessa.

L'importo della cauzione verrà determinato in base alla tipologia di pavimentazione da ripristinare e precisamente:

a) con pavimentazione in conglomerato bituminoso **si richiede un deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria** nella misura di **€.300,00** oltre a **€.100,00** per ogni metro quadrato di ripristino arrotondato per eccesso.



b) con pavimentazione in materiali lapidei , cementizi, laterizi e aree verdi **si richiede una polizza fideiussoria** nella misura di **€.200,00** oltre a **€.100,00** per ogni metro quadrato di ripristino arrotondato per eccesso.

Detti importi verranno annualmente aggiornati in funzione della variazione ISTAT e/ delle condizioni di mercato e/o degli aumenti del prezzario della Regione Piemonte

#### **Art.9 - Rilascio dell'autorizzazione**

A seguito della domanda inoltrata, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportate i seguenti dati:

- data presunta di inizio lavori
- esatta localizzazione dell'intervento di manomissione
- natura della manomissione
- descrizione dei lavori
- prescrizione di ripristino
- polizza fideiussoria
- allegare qualora siano presenti copie tutte le autorizzazioni rilasciati da altri Enti o Privati
- data presunta di fine lavori

#### **Art.10 - Formalità per il rilascio dell'autorizzazione.**

Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo pagamento della polizza fideiussoria.

I provvedimenti di autorizzazione presenti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

#### **Art.11 - Modalità di versamento del deposito cauzionale e sua durata**

1. A garanzia del ripristino delle aree manomesse, è richiesto il versamento di un deposito cauzionale, il cui importo verrà fissato dall'Ufficio competente in base ai mq o ml. effettivi desunti dalle dimensioni dello scavo, alle condizioni dall'area, alla pavimentazione o copertura esistente e per le sedi stradali, anche in base alla classificazione della strada (Vedi art. 8 del presente Regolamento).



2. L'importo calcolato a copertura del costo di ripristino, sarà comunicato all'interessato perché provveda al relativo versamento prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.
3. Il versamento del deposito cauzionale potrà essere effettuato mediante garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, *(fattispecie obbligatoria per gli Enti, facoltativa per i privati).* (\*)
4. La **fideiussione di validità di 1 anno** tacitamente rinnovabile, dovrà contenere l'obbligo dell'assenso del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la fideiussione non potrà essere disdettata senza l'assenso del Comune. In caso di incameramento parziale o totale della cauzione da parte del Comune, essa dovrà essere immediatamente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.
5. *Il privato cittadino, anziché prestare la garanzia mediante fideiussione, potrà effettuare il versamento cauzionale in numerario presso la Tesoreria Comunale. Lo svincolo del deposito cauzionale verrà effettuato da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico a seguito delle verifiche, così come previsto dall'art. 14. (\*)*

*(\*) Emendamenti approvati nel corso della seduta consiliare del 28/04/2009, su segnalazione della 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare.*

#### **Art.12 - Inizio dei lavori**

1. Versato il deposito cauzionale e ritirata la relativa autorizzazione, qualora sia necessario la concessione di occupazione suolo pubblico, sarà possibile iniziare i lavori; di norma, fatte salve particolari condizioni stabilite dall'autorizzazione, i lavori dovranno essere **terminati entro 12 (dodici)** mesi dalla data di rilascio della relativa autorizzazione. Quest'ultima e la concessione dovranno essere tenute in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici degli Uffici competenti e della Polizia Municipale, qualora questo non si verificasse i soggetti a cui è stata rilasciata l'autorizzazione verranno sanzionati.
2. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere prorogata per il periodo occorrente alla fine dei lavori a seguito di presentazione, da parte del concessionario, di istanza debitamente motivata.

#### **Art.13 - Responsabilità del richiedente**

1. L'autorizzato sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione.
2. Tale responsabilità avrà termine con il verbale di accertamento di avvenuto ripristino che **dovrà essere emesso non meno di 12 (dodici) mesi** dall'effettuazione dei lavori e, comunque, **non oltre 24 (ventiquattro) mesi dal termine degli stessi.**



3. Durante tale periodo, l'autorizzato avrà l'obbligo di intervenire, su richiesta formale dell'Amministrazione Comunale, per ripristinare l'area manomessa, qualora presenti situazioni di disagio e pericolo sopravvenuti al ripristino stesso.

L'intervento dovrà essere eseguito entro il termine prescritto in relazione alla pericolosità del ripristino.

4. **In caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio (vedi art.14 comma 3) ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria.**

#### **Art.14 - Restituzione del deposito cauzionale**

1. Trascorsi **12 (dodici) mesi** dalla conclusione dei lavori e, comunque, **non oltre i 24 (ventiquattro) mesi**, l'Ufficio competente effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo della garanzia fideiussoria.

2. Nel caso di ripristini mal eseguiti, l'Ufficio competente ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese dell'interessato.

3. Qualora, entro **due mesi** dalla data della notifica di rifacimento, l'intervento non sia terminato, si provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria e ad eseguire, d'ufficio, il ripristino.

#### **Art.15 - Sanzioni**

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 285/92 del Nuovo Codice della Strada art. 21 qui sotto riportato:

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.

3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.

4. **Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 557,77 a € 2.231,10.**



5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a proprie spese.

#### **Art.16 - Deroghe ed urgenze**

1. Eventuali lavori di manomissione, conseguenti a ragioni di sicurezza, di pronto intervento, di ricerca e di riparazione di guasti e, comunque, per causa di forza maggiore, possono essere intrapresi in deroga ai dettami dei punti precedenti, fatto l'obbligo di inoltrare comunicazione all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, dell'inizio dell'esecuzione di tali lavori per i controlli di competenza.
2. Successivamente, il richiedente dovrà provvedere ad espletare tutte le procedure previste negli articoli precedenti, in considerazione del fatto che la presentazione della richiesta di cui all'articolo 2 è considerata obbligatoria.
3. Il Comune di Alpignano si riserva, comunque, di verificare l'effettiva urgenza dei lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

#### **Art.17 - Interventi su strade e marciapiedi di recente sistemazione**

1. Il Comune si riserva la possibilità di non concedere, autorizzazioni ad effettuare lavori di manomissione di sede stradale o di marciapiedi appena risistemati o realizzati, se non dopo che siano decorsi almeno 2 (due) anni dall'ultimazione dei lavori di risistemazione o realizzazione.
2. Soluzioni diverse, rispetto al comma precedente, potranno essere adottate sulla base di specifici accordi con l'Amministrazione Comunale, al fine di risolvere situazioni di particolare complessità tecnica o di urgenza.

#### **Art.18 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico**

Le aree demaniali e del patrimonio indisponibile interessate dai lavori di cui al presente Regolamento **non sono attualmente soggette** al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsto dagli artt. 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplinato dal relativo Regolamento applicativo.

## **TITOLO II RAPPORTI CON AZIENDE CONCESSIONARIE**

#### **Art.19 - Compiti delle Aziende.**

1. Le Aziende (es. Italgas, Acquedotto, Enel, Smat, ecc..) hanno per oggetto lo svolgimento delle attività di pubblico servizio per privati e per conto del Comune di Alpignano.



2. I rapporti fra le Aziende ed il Comune di Alpignano vengono disciplinati attraverso convenzioni - contratti di servizio, di cui il presente Titolo costituisce disciplina specifica ed attraverso i rispettivi bilanci per il finanziamento e l'approvazione delle opere da realizzare.

Tali aziende, pertanto, non sono esonerate dal pagamento della cauzione fideiussoria secondo le prescrizioni di tale regolamento.

#### **Art.20 - Programmazione degli interventi aziendali**

1. Le Aziende sopra citate devono presentare all'Amministrazione Comunale presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, **entro il 30 giugno dell'anno precedente**, il programma di massima degli interventi e dei cantieri previsti, eventualmente coordinato con gli interventi di altre aziende.

2. **Entro il successivo 15 dicembre**, le Aziende si impegneranno, altresì, a trasmettere il programma in forma definitiva, corredato dalle relative planimetrie e dalla relazione tecnica, nonché dalle modalità e dalle tempistiche di ripristino e di esecuzione dei lavori definite in accordo con gli Uffici Comunali competenti.

3. La presentazione del piano definitivo degli interventi costituisce richiesta di manomissione nonché di occupazione suolo pubblico per gli interventi delle Aziende concessionarie e per gli interventi di altre Aziende coordinati e presentati contestualmente.

#### **Art.21 - Autorizzazione alla manomissione**

1. Dopo la presa d'atto, da parte della Giunta Comunale, del piano definitivo degli interventi, concordato con gli Uffici Comunali competenti circa le modalità di esecuzione, i tempi, la tipologia del ripristino, gli Uffici Comunali interessati provvederanno, d'ufficio, al perfezionamento degli atti e alla loro trasmissione alle Aziende prima dell'inizio dei lavori.

2. Resta salva la necessità, da parte delle Aziende, di provvedere, direttamente o attraverso proprie ditte appaltatrici, alla regolarizzazione, per tempo, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla eventuale richiesta di ordinanza per la regolamentazione del traffico e del cantiere.

#### **Art.22 - Autorizzazione alla manomissione per interventi non programmabili**

1. Per gli interventi non iscrivibili nella programmazione annuale, quali manutenzioni ordinarie, esecuzione di nuovi allacci ecc., le Aziende dovranno richiedere, anche a mezzo fax, l'autorizzazione alla manomissione nonché alla concessione di occupazione del suolo pubblico per ognuno degli interventi.

2. Il Comune si impegna, attraverso gli Uffici preposti, a rilasciare, in calce alla domanda, il nulla-osta tecnico con le relative annotazioni, al fine di accelerarne l'esecuzione e perfezionare, successivamente, gli atti amministrativi conseguenti.



3. Resta salva la necessità da parte delle Aziende di provvedere, direttamente o attraverso le proprie ditte appaltatrici, alla regolarizzazione, in tempi ragionevoli (entro una settimana), della domanda di occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché alla eventuale richiesta di ordinanza per la regolamentazione del traffico e del cantiere.
4. Il Comune di Alpignano si riserva di verificare i lavori intrapresi e di adottare gli opportuni provvedimenti.

#### **Art.23 - Ripristini stradali**

1. Le Aziende, di cui alla specifica convenzione o contratto di servizio, si impegna ad eseguire la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, secondo le indicazioni degli Uffici Tecnici Comunali, nonché il rifacimento di quanto non eseguito a regola d'arte.
2. L'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici fornirà le indicazioni adeguate.
3. Le modalità di ripristini su pavimentazioni stradali di carreggiata di 4 metri o superiore vedi disegni allegati.

#### **Art.24 - Servizi Pubblici in rete gestiti da Aziende Pubbliche e/o Private**

1. Le Aziende Pubbliche o Private che, oltre alle Aziende, gestiscono servizi pubblici in rete, per la manomissione del suolo, devono seguire, di norma, i dettami previsti dal Titolo I del presente Regolamento.
2. È ammessa la stessa identica procedura prevista per le Aziende nel presente Titolo II, relativamente agli interventi programmabili e presentati per il rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi nei modi e nei tempi previsti dal presente Regolamento. Dopo l'approvazione del programma dei lavori, da parte della Giunta Comunale, gli Uffici competenti provvederanno al perfezionamento degli atti ed alla loro trasmissione all'Azienda, prima dell'inizio dei lavori.
3. Rimane salva, comunque, la necessità di versare, a garanzia dei ripristini, apposita fidejussione, di importo pari al valore determinato dagli Uffici Comunali; di consegnare la domanda per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di richiedere ordinanza per la regolamentazione del traffico e del cantiere.

#### **Art.25 - Violazione delle norme tecniche**

Chiunque violerà le disposizioni del presente titolo, ovvero le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da stabilirsi, in base alla gravità della violazione, dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici.



### TITOLO III NORME TECNICHE

#### Art.26 - Disposizioni generali

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dal presente Regolamento e secondo le prescrizioni indicate direttamente sull'autorizzazione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20 - 21 e 25 del nuovo Codice della Strada, con particolare riferimento alla segnaletica di sicurezza ed all'apposizione di idonei cartelli indicanti gli estremi della Ditta esecutrice dei lavori, dell'inizio e della fine degli stessi e del Responsabile del cantiere.
2. I lavori dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche presenti nell'autorizzazione consegnata dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; dovranno essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione prevista dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi.
3. La segnaletica ed i ripari, dovranno essere visibili a conveniente distanza ed essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino.

#### Art.27 - Disposizioni per ripristini

##### A) Scavi longitudinali e trasversali sulla carreggiata stradale asfaltata e non asfaltata

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede stradale (per tratti superiori a m. 2) dovranno essere, di norma, eseguiti ad una distanza di almeno m. 1,00 dal ciglio stradale o dal cordolo del marciapiede, salvo altro posizionamento da decidersi in contraddittorio.
2. Nel caso di scavi eseguiti a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della strada o dal marciapiede, **si provvederà anche alla rimozione della parte residuale di pavimentazione ed al suo totale rifacimento.**
3. Il taglio della pavimentazione stradale (se in conglomerato bituminoso) dovrà essere eseguito **con frese o taglierine in modo netto e rettilineo** e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti, si rettificcherà nuovamente il taglio prima del ripristino.
4. Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente; in caso contrario, si dovrà riadeguare il taglio, la cui larghezza sarà di almeno cm. 100 per consentire una perfetta rullatura con rulli compressori di almeno 12 tonn..
5. La compattazione nello scavo di stabilizzato deve essere eseguita con idonee attrezzature meccaniche ogni 30 cm di spessore; tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati, di norma, alla discarica pubblica, salvo un diverso utilizzo consentito dalla vigente normativa inerente i residui derivanti da scavi.



6. Non è consentito l'uso della terra, argillosa o sabbiosa che sia, o della cosiddetta "sabbia di cava", (che non possieda i requisiti previsti dalle Norme C.N.R. che disciplinano l'uso dei materiali stradali). I reinterri vanno **eseguiti con stabilizzato**.

7. La **massicciata stradale** dovrà essere realizzata in **misto naturale** dello spessore minimo di **cm. 40**, dovrà essere rullata con rullo compressore e completata con cm. 50 di misto naturale stabilizzata opportunamente rullata.

8. Si potrà procedere quindi, alla posa della pavimentazione che, se prevista in conglomerato bituminoso, sarà composta da uno strato di base in misto naturale bitumato dello spessore di cm. 10 e da un tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di cm. 3.

9. Il tappeto d'usura sarà, di norma, esteso a tutta la sede stradale. In ragione della larghezza dello scavo e della posizione dello scavo stesso, gli Uffici Comunali competenti potranno individuare, in comune accordo con il richiedente e precisare sulla autorizzazione di manomissione, una soluzione più consona all'intervento da eseguire. Nei casi di intervento su sede stradale, il cui manto di finitura risulti di recente realizzazione, rimane l'obbligo del ripristino di tutta la carreggiata. I lavori dovranno essere eseguiti nella stagione adatta (a clima caldo o mite).

10. Inoltre, nel caso di rifacimento del tappeto d'usura sull'intera sede stradale, si dovrà provvedere alla rimozione di eventuali rappezzi eseguiti in conglomerato e provvedere al ripristino ed al loro tamponamento con materiale a caldo; si dovrà, altresì, provvedere alla messa in quota di tombini e caditoie e di singoli cordoli o tratti di cordolatura che risultino depressi e la loro sostituzione qualora vengano danneggiati o siano ammalorati. Si dovrà anche tenere conto delle quote dei passi carrai esistenti e, se del caso, provvedere alla loro messa in quota.

11. Per motivi di assestamento, l'esecuzione del tappeto dovrà essere autorizzata ed eseguita anche a distanza di due anni dalla fine dei lavori di scavo e dal primo ripristino fatto con la mista bitumata; resta inteso che, in caso di assestamento del piano, si dovrà provvedere alle dovute e tempestive ricariche fino all'esecuzione del tappeto definitivo.

12. Potrà essere prevista in sede di rilascio dell'autorizzazione e dopo sopralluogo con il tecnico comunale responsabile, la fresatura della pavimentazione stradale, per uno spessore da concordare, quando ciò sia tecnicamente possibile e qualora le condizioni precarie della pavimentazione esistente rendano inopportuna la sola stesura di un nuovo tappeto di usura.

13. Potranno essere consentite fresature parziali della sede stradale per scavi longitudinali, previo accordo con il tecnico responsabile, nel qual caso si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

□□rifacimento della mista bitumata sullo scavo longitudinale per uno spessore di 10 cm.; □□fresature dello scavo longitudinale per la sua larghezza aumentata di ml 1,00 per ogni parte dello scavo o fino al ciglio stradale o cordolo del marciapiede;

□□formazione di tappeto di usura per cm. 3;

□□sigillatura longitudinale con mastice bituminoso della giunzione tra il nuovo ed il vecchio tappeto di usura.



14. Nel periodo invernale, per scavi longitudinali, non sarà consentito l'uso di "invernale"; il ripristino andrà eseguito sempre con mista bitumata stesa a caldo e opportunamente cilindrata. 15. Nei rifacimenti totali o parziali di tratti di strade o di marciapiedi, anche se solo con semplici bitumature, sarà esclusiva incombenza del Concessionario provvedere alla regolare rimessa in quota di ogni eventuale chiusino o sigillo o caditoia.

16. Lo scavo dovrà essere eseguito previo taglio della pavimentazione con speciale macchina taglia asfalto: nel caso in cui si tratti di scavi eseguiti sulla sede stradale in senso:

- longitudinale: i lavori di scavo non potranno superare la lunghezza massima di **metri 100**;

- trasversale: lo scavo non dovrà in nessun caso superare **la metà** della carreggiata, ovvero, qualora si rendesse necessario per le caratteristiche e l'entità dei lavori, superare i limiti di cui sopra, prima di avviare la prosecuzione degli scavi si dovrà obbligatoriamente provvedere al ripristino del tratto precedente

17. Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere eseguito immediatamente nel rispetto dei limiti precedentemente indicati pari a **metri 100** lineari e/o metà carreggiata prima di procedere ad ulteriori scavi mediante stesa di tout-venant bitumato dello spessore almeno di 10 cm fino alla quota finita del manto preesistente.

Il ripristino provvisorio dovrà essere ricaricato mediante stesa di tout-venant bitumato ogni qualvolta viene a verificarsi un assestamento. Quando il ripristino provvisorio non presenterà più alcun assestamento si potrà procedere al ripristino definitivo (dopo 90-120 gg. dal ripristino provvisorio) mediante:

a) taglio della pavimentazione eseguito a **cm 50** dal bordo dallo scavo con speciale macchina taglia asfaltato con fresa a disco in grado di raggiungere una profondità di **cm 15** in modo che la figura che l'area venutasi a creare abbia il contorno di una figura geometrica regolare;

b) scavo del cassonetto mediante mezzo meccanico fino alla profondità di cm 21;

c) riempimento dello scavo esclusivamente con misto naturale, di riporto costipato con macchina di peso adeguato;

d) strato superiore costipato con vibratrice di pietrischetto stabilizzato pezzatura 5/15 - 6/12 di spessore **cm 10**;

e) fondazione stradale in misto granulare bitumato (tout-venant) misurato rullato di spessore **cm 8**;

f) conglomerato bituminoso rullato per uno spessore di **cm 3**, in modo da riportare il ripristino al livello precedente ai lavori.

La giunzione che verrà a formarsi tra il nuovo tappetino di usura e il manto stradale preesistente dovrà essere colmata con emulsionato bituminoso di asfalto colato a caldo.

18. Gli scavi che interessano trasversalmente la sede stradale dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti scavi longitudinali, salvo



che il ripristino finale con tappeto d'usura dovrà essere realizzato mediante fresatura della pavimentazione esistente per una larghezza pari a quella dello scavo e debordante di m.1,00 per parte e la sigillatura della giunta fresata con mastice bituminoso a caldo. Non sono ammessi ripristini su scavi trasversali, mediante tappeto di usura eseguito a sormonto.

### **B) Scavi longitudinali sulla sede di marciapiedi**

1. Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da non compromettere la cordolatura, se questa è in buone condizioni.

In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in quota dei cordoli stessi.

2. Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si dovrà, di norma, demolire l'intera pavimentazione salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico, riportata sull'autorizzazione;

la pavimentazione dovrà, quindi, essere ricostruita mediante:

- fondazione in calcestruzzo a ql. 2 di cemento per uno spessore di cm. 10, con l'inserimento di giunti di dilatazione in listelli di pvc ogni 3 ml.;
- tappetino d'usura dello spessore di cm. 3 eseguito sempre per tutta la larghezza del marciapiede.

3. In caso si rendesse necessaria la completa sostituzione dei cordoli, sarà compito dell'Ufficio Tecnico competente provvedere alla loro fornitura, mentre la posa resterà a carico dell'esecutore, salvo diversa prescrizione indicata nell'autorizzazione alla manomissione.

4. Nel caso vi fossero tratti di cordolature dissestate, sconnesse, sarà totale incombenza del Concessionario provvedere alla relativa sistemazione con l'eventuale integrazione o sostituzione dei cordoli, nell'ambito dell'intervento autorizzato.

5. Il Concessionario dovrà altresì, provvedere all'esecuzione delle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo le prescrizioni e le schede di intervento predisposte dall'Ufficio competente ed indicate nell'ambito dell'autorizzazione alla manomissione.

### **C) Scavi trasversali sulla carreggiata stradale asfaltata e non asfaltata**

Le prescrizioni da attenersi sono quelle presenti all'art.28 punto A).

### **D) Scavi di modesta entità o trasversali sulla sede di strade o marciapiedi**

1. Gli scavi di modesta entità inferiori a 2 mq. di superficie interessata dovranno essere eseguiti con le stesse modalità d'esecuzione dei precedenti.

2. Nel caso si dovessero eseguire più tagli a distanza ravvicinata, il ripristino dovrà essere esteso a tutto il tratto interessato.

3. Nella stagione invernale, sarà consentito l'uso di conglomerato bituminoso di tipo invernale, da sostituire, poi, con strati di bitume a caldo nella stagione adatta.



4. Per quanto riguarda gli interventi sui marciapiedi, il ripristino in bitumato dovrà essere esteso a tutta la larghezza del marciapiede, previa demolizione e ricostruzione del sottofondo in calcestruzzo; per più tagli a distanza ravvicinata, si dovrà estendere il ripristino a tutto il tratto interessato dai lavori.

#### **Art. 28 - Disposizioni per ripristini di pavimentazioni in pietra**

##### **A) Rifacimento di strade**

1. I ripristini di pavimentazioni in acciottolato, cubetti di porfido, lastre o masselli ecc. dovranno essere esclusivamente eseguiti da personale specializzato in tali opere.
2. Per ripristini di vaste proporzioni o di strade complete, si potrà provvedere, prima della posa definitiva dei materiali lapidei, alla bitumatura provvisoria con binder, che verrà, poi, sostituito dopo il naturale assestamento della massicciata, con la pavimentazione prevista.
3. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

##### **B) Rifacimento di marciapiedi**

1. Per quanto riguarda i marciapiedi, nel caso la pavimentazione fosse in lastre di beola o in porfido o in altro materiale lapideo, la posa dovrà essere estesa a tutta la larghezza del marciapiede, previo parere dell'Amministrazione Comunale.
2. Nel caso fossero previsti sullo stesso marciapiedi diversi interventi non sequenziali, anche di altra Azienda, si dovrà provvedere, in attesa del definitivo ripristino, alla formazione di una pavimentazione provvisoria in calcestruzzo da sostituire, poi, con la pavimentazione definitiva.
3. Le relative spese della pavimentazione in pietra restano a carico delle Aziende che eseguiranno i lavori di scavo.
4. Per quanto attiene la scelta dei materiali, i ripristini dovranno essere effettuati con prodotti consoni e qualitativamente pregiati, in relazione al tipo di pavimentazione sul quale è stato effettuato l'intervento.

#### **Art.29 - Ripristino segnaletica orizzontale**

Dovrà essere ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti.

#### **Art.30 - Disposizioni generali per ripristini su aree a verde**

1. Le aree a verde, oggetto di scavo, dovranno essere ripristinate nelle medesime condizioni iniziali; in particolare, il terreno dovrà essere riconsegnato:
  - ben livellato e caricato, per evitare cedimenti ed abbassamenti per assestamento; -
  - privo di sassi e detriti in genere che possano inficiare la conformazione a prato;



- ben fresato e seminato con seme idoneo, secondo le indicazioni del servizio comunale competente.
- 2. Resta a carico del concessionario l'onere dell'innaffio e dell'eventuale risemina, in caso di mancato attecchimento del seminato.
- 3. Gli scavi non devono interessare gli apparati radicali delle essenze arboree ed arbustive; eventuali interferenze devono essere opportunamente segnalate in fase di domanda di manomissione.
- 4. Nel caso in cui si dovesse procedere all'asportazione di alberi od arbusti, l'Amministrazione si riserva di richiedere, attraverso l'Ufficio competente, la messa a dimora di un numero equivalente di essenze, sia in termini qualitativi che quantitativi.
- 5. Resta salvo il principio che rimane a carico del Concessionario l'onere per l'attecchimento, la cura e l'innaffio per un anno dalla messa a dimora; trascorso tale periodo, l'Ufficio Comunale competente accerterà lo stato vegetativo dell'essenza, chiedendo, in caso di mancato attecchimento, la sostituzione della stessa.
- 6. Nel caso in cui gli scavi interferiscano con impianti di irrigazione, il Concessionario dovrà ripristinare, a suo totale carico, la funzionalità dell'impianto irriguo stesso.
- 7. Di norma, è vietato, altresì, utilizzare aree a verde per depositi di cantiere o di attrezzature; nel caso in cui, per forza maggiore, non si possa rispettare tale divieto, dovrà essere inoltrata formale richiesta specifica, attraverso la modulistica e le procedure per la manomissione del suolo pubblico. Gli interventi di ripristino rimangono quelli indicati ai commi precedenti.

### **Art.31 - Norme tecniche per il ripristino su aree a verde**

- 1. Gli interventi su aree a verde dovranno attenersi alle sotto indicate prescrizioni:
    - 1) Tutti gli scavi, sia eseguiti a mano che con mezzi meccanici, non dovranno, di norma, essere realizzati ad una distanza inferiore a mt. 2,50 dal tronco delle alberature, salvo quanto indicato nel successivo punto 6;
    - 2) Per piante di pregio o di grande dimensione potranno essere richieste distanze superiori a mt. 2,50 o, in alternativa, l'adozione di particolari accorgimenti in fase di scavo (esecuzione a mano, spingitubo, ecc.).  
In ogni caso, non potranno essere tagliate radici importanti superiori ai 2 cm. di diametro.
    - 3) Ove possibile, in caso di interventi di ristrutturazione, è opportuno prevedere lo spostamento del servizio, qualora questo interferisca con la posizione della pianta.
    - 4) Attorno alla pianta, sia in sede di marciapiede che su piazzole o parcheggi, dovrà essere lasciata una zona di rispetto (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di mt. 2x2, per essenze di grande sviluppo, e mt. 1,5x1,5, per quelle di medio o limitato sviluppo o, comunque, da definirsi in casi particolari per consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative.
- Nella realizzazione di tali lavori dovranno essere tenuti particolarmente presenti i punti 1 e 2.



5) Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche del servizio parchi e giardini.

6) La posa di impianti o strutture in soprassuolo in prossimità di alberature dovrà attenersi alle norme di cui ai punti 1 e successivi del presente articolo.

Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in luogo dell'albero a cura e spese dell'Ente/Azienda /Privato che manomette l'area pubblica) andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori.

Nel caso di ristrutturazione e realizzazione di servizi pubblici, si dovrà prendere atto dell'esistenza delle piante e del relativo ingombro adeguando la soluzione tecnica prescelta alle reali presenze arboree e alla loro naturale capacità di sviluppo dell'apparato aereo.

7) Nella installazione di manufatti (chioschi, edicole, ecc.) e cantieri, oltre a quanto sopra, non si dovrà ledere l'apparato aereo degli alberi presenti in luogo.

Nella richiesta di installazione dei manufatti dovranno essere indicati **anche gli ingombri in altezza**.

8) Le piante insistenti su aree che, per periodi più o meno lunghi, verranno a essere sede di cantieri di lavoro per opere pubbliche dovranno essere salvaguardate con le protezioni indicate di volta in volta dall'Ufficio competente.

Dovrà, inoltre, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi conservativi (trattamenti antiparassitari, ecc.).

9) Tutti i danni arrecati alle piante per inosservanza delle presenti norme e per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami o radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze dannose, ecc. verranno addebitati secondo le modalità previste dalle tabelle del successivo articolo 25. Resta salvo che la responsabilità civile e penale per caduta di alberi (anche con il concorso di eventi meteorici), causata da lavori eseguiti all'insaputa dell'Amministrazione Comunale o, comunque, non concordati con la stessa, rimane a carico dell'Impresa esecutrice e/o del committente.

10) Al termine dei lavori o degli inserimenti, dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l'uniformità del ripristino.

Le modalità ed i tempi di intervento saranno stabiliti con l'Ufficio competente, rilevate le condizioni reali dell'area interessata.

### **Art.32 - Valutazione dei danni al patrimonio arboreo**

1. Il calcolo dei danni al patrimonio arboreo sarà valutato secondo la metodologia ed i parametri espressi di seguito.

#### **Tabelle valutazione**

#### **Metodo di calcolo**

Il valore dell'albero è ottenuto moltiplicando tra loro i quattro seguenti indici:

**a) Indice secondo la specie e varietà**

Questo indice è basato sui prezzi di vendita al dettaglio degli alberi riscontrati al momento del danno. Il valore da prendere in considerazione è 1/10 del prezzo di vendita di un albero avente circonferenza del tronco a 1 mt. da terra di cm 10 - 12 (per le latifoglie) e altezza di 150 - 175 (per conifere).

**b) Indice secondo il valore estetico e le condizioni sanitarie**

Il valore è condizionato da un coefficiente variabile da 0,2 a 10 in funzione della bellezza, della posizione ambientale (pianta isolata, in filare, in gruppo, ecc.), delle condizioni fitosanitarie, della vigoria, ecc.

10 pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare 9 - pianta sana, vigorosa in gruppi da 3 a 5 esemplari 8 pianta sana, vigorosa in gruppo superiore a 5 o in filare 7 pianta sana, media vigoria, solitaria 6 pianta sana media vigoria in gruppo da 3 a 5 5 pianta sana media vigoria in gruppo superiore a 5 o in filare 3 pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, solitaria 2 pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filare 0,5 pianta senza vigore, ammalata 0,2 pianta senza valore

**c) Indice secondo la dislocazione della pianta**

Il valore della pianta è in funzione anche della dislocazione della stessa rispetto al territorio urbano. Il pieno centro dell'albero ha un valore molto maggiore che in periferia o in un parco esterno, il costo di impianto e le successive cure manutentive sono molto maggiori che per zone esterne:

10 centro città

8 media periferia

6 periferia

5 parchi esterni

4 zone rurali

**d) Dimensioni**

La dimensione dell'albero è data dalla circonferenza del tronco ad 1 mt. dal suolo.

L'indice esprime l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero:

Circonferenza indice in cm.	Circonferenza indice in cm.	Circonferenza indice in cm.	Circonferenza indice in cm.
30     1	110    10	190    19	360    28
40     1,5	120    11	200    20	390    29
50     2	130    13	220    21	420    31
60     3	140    14	240    22	450    33
70     4	150    15	260    23	500    35
80     5	160    16	280    24	500    38
90     7	170    17	300    25	600    40
100    9	180    18	330    26	700    45

valore pianta = a x b x c x d



### Valutazione dei danni causati alle piante

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

#### a) Ferite al tronco o scortecciamento dello stesso

In tali casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza/circonferenza del tronco:

Lesioni in % circonferenza tronco	Indennità in % circonferenza tronco
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 20 a 25	25
da 25 a 30	35
da 30 a 35	50
da 35 a 40	60
da 40 a 45	80
da 45 a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni cm. di altezza della ferita. In detta valutazione è tenuto conto che la distruzione dei tessuti corticali, se estesa, compromette in tempi più o meno brevi la vita stessa della pianta anche per l'insorgere di infezioni funginee.

#### b) Danni alla chioma dell'albero

Per determinare il danno arrecato alla chioma di un albero, tener conto del suo volume prima del danneggiamento e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto a).

Tenere conto anche del costo degli interventi resi necessari per riequilibrare la chioma o per ridurre il danno (riformazione tagli, disinfezione, ecc.) eseguiti con personale dell'Amministrazione.

#### c) Danni arrecati all'apparato radicale con scavi

Il danno è proporzionale alla vicinanza e dimensioni dello scavo, al taglio di radici, alle necessità di intervento di alleggerimento chioma per evitare cadute, con riferimento percentuale al valore della pianta.

## TITOLO IV NORME TRANSITORIE

### Art. 33 - Abrogazione di norme preesistenti

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni riguardanti la medesima



materia.

**Art. 34 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

**Art. 35 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.